II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 1999
relativa agli aiuti di Stato concessi dalla Repubblica federale di Germania in favore di Brockhausen Holze GmbH

[notificata con il numero C(1999) 2914]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/21/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detto articolo [1] e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1. IL PROCEDIMENTO

(1) La Commissione è stata informata da una denuncia del 2 settembre 1996 (registrata il 6 settembre 1996) che il Land di Sassonia aveva concesso aiuti di Stato a favore dell'impresa Brockhausen Holze GmbH (in appresso BCH) con sede a Chemnitz. Le autorità tedesche hanno risposto formalmente con lettere del 15 ottobre 1996 e 7 febbraio 1997 alla richiesta di informazioni della Commissione del 16 settembre 1996 e 22 novembre 1996. Sulla base delle informazioni contenute nell'ultima lettera citata, la Commissione ha registrato il caso come aiuto di Stato non notificato NN. Il 18 aprile 1997, BHC ha chiesto l'apertura della procedura concorsuale speciale (Gesamtvollstreckung). Con lettere del 21 aprile 1997, 12 giugno 1997 e 18 luglio 1997, la Commissione ha chiesto alle autorità tedesche di notificare i citati aiuti. Con lettere del 26 giugno 1997 e 15 agosto 1997 le autorità tedesche hanno respinto tale richiesta spiegando che la società in esame aveva nel frattempo chiesto l'apertura della procedura concorsuale e pertanto la notifica non era più necessaria.

(2) Con lettera del 18 febbraio 1998 la Commissione ha informato le autorità tedesche della sua decisione di avviare la procedura ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE. Inoltre, la Commissione ha invitato la Repubblica federale di Germania [2] a trasmetterle entro un mese dal ricevimento della richiesta tutti i documenti e le informazioni necessari per permetterle di verificare la compatibilità dell'aiuto già concesso con l'articolo 87 del trattato CE. Le autorità tedesche hanno risposto con lettera del 4 maggio 1998.

(3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [3], con l'invito a tutti i terzi interessati a comunicarle le loro osservazioni in merito agli aiuti in questione. Il 9 giugno 1998, la Commissione ha ricevuto un parere dai terzi, trasmesso il 25 gennaio 1999 alle autorità tedesche. Grazie a ripetute proroghe dei termini fissati, la Repubblica federale di Germania ha avuto la possibilità di presentare le sue osservazioni entro il 31 marzo 1999. Tale termine non è stato rispettato dalle autorità tedesche. A seguito di un sollecito della Commissione, la Repubblica federale di Germania ha presentato le sue osservazioni l'11 maggio 1999.

[1] GU C 144 del 9.5.1998, pag. 15.

[2] Conformemente alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, del 13 aprile 1994, nelle cause riunite C-324/90 e C-342-90 (Deutschland e Pleuger-Worthington/Commissione), Racc. 1994, I-1173.

[3] Cfr. la nota in calce n. 1.

2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

2.1. Motivazione dell'avvio della procedura

(4) La Commissione ha avuto conoscenza degli aiuti concessi a BHC a seguito di una denuncia presentata da un'impresa meccanica austriaca, nella quale si afferma che il Land di Sassonia ha concesso aiuti di Stato pari ad un importo di 4,7 milioni di DEM a favore di tale impresa. Secondo la ricorrente, l'erogazione di tali aiuti ha permesso a BHC di diminuire i prezzi dei propri prodotti e di aumentare, di conseguenza, le esportazioni.

(5) Le autorità tedesche hanno confermato con lettera del 15 ottobre 1996 la concessione all'impresa — nel quadro del regime di garanzia del Land di Sassonia [4] — di una partecipazione senza diritti di voto (stille Beteiligung) da parte del Fondo di consolidamento (Konsolidierungsfonds) del Land di Sassonia [5] di 2,5 milioni di DEM e la concessione di una garanzia dell'80 % per un credito, pari ad un importo di 2,3 milioni di DEM.

(6) Tali aiuti presentavano le seguenti difficoltà:

a) il regime di aiuti N 117/95 era stato autorizzato dopo che le autorità tedesche si erano impegnate ad escludere ogni cumulo di aiuti. L'aiuto erogato dal Fondo di consolidamento del Land di Sassonia, tuttavia, è stato versato in aggiunta alla garanzia concessa nel quadro del regime N 73/93 ed in violazione, di conseguenza, del divieto di cumulo di aiuti. L'aiuto doveva pertanto essere notificato come aiuto ad hoc alla ristrutturazione.

b) Il regime di aiuti N 73/93 autorizza la concessione di garanzie solo per crediti con un importo minimo di 5 milioni di DEM.

(7) Le autorità tedesche sono state ripetutamente invitate a notificare formalmente l'aiuto e a comunicare alla Commissione tutte le informazioni necessarie per consentirle di valutare la compatibilità dell'aiuto con il mercato comune. Le autorità tedesche hanno respinto tale richiesta con lettere del 26 giugno 1997 e 15 agosto 1997, con la seguente motivazione:

a) la notifica richiesta era superflua, in quanto l'impresa aveva chiesto l'apertura della procedura concorsuale;

b) le misure di aiuto in esame non dovevano essere considerate due aiuti distinti, bensì un unico aiuto alla ristrutturazione e, di conseguenza, non sussisteva un effettivo cumulo di misure d'aiuto. Grazie al ricorso a due regimi, il volume totale dell'aiuto era anzi diminuito, dato che l'intensità d'aiuto delle garanzie era inferiore a quella dei prestiti. L'importo dell'aiuto in esame corrisponde, di conseguenza, al minimo strettamente necessario ed è conforme agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà [6].

(8) La Commissione ha deciso di avviare la procedura allo scopo di ottenere una notifica formale dalle autorità tedesche e al fine di valutare la compatibilità degli aiuti erogati con il mercato comune.

2.2. L'impresa beneficiaria

(9) Alla data del 31 dicembre 1995, BHC occupava 243 dipendenti, aveva un fatturato annuo di 32 milioni di DEM ed il suo capitale non era detenuto per il 25 % o più da un'impresa non conforme alla definizione delle piccole o medie imprese (PMI). BHC era, di conseguenza, una PMI a norma della raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese [7].

(10) Le attività di BHC riguardavano essenzialmente tre settori: produzione di getti secondo le specifiche del cliente (25 %), prestazione di servizi (25 %) e produzione di pezzi resistenti all'abrasione (50 %); l'impresa produce essenzialmente sfere di acciaio per l'industria cementizia e blindature per forni.

(11) L'impresa è situata a Chemnitz, in una regione strutturalmente debole del Land di Sassonia.

2.3. Antefatti dell'impresa

(12) BHC deriva dalla Eisen- und Stahlgießerei Chemnitz GmbH (ESC GmbH), che all'inizio del 1992 fu assorbita nella Treuhandanstalt (THA) tramite la società PE GmbH. L'operazione di privatizzazione è avvenuta a seguito di una procedura di gara aperta, incondizionata e trasparente, con aggiudicazione al miglior offerente. Nel settembre 1992, le due imprese citate hanno costituito CPC GmbH, il cui scopo sociale era la gestione di una fonderia di ferro e ghisa. Nel 1993, il Land Renania Westfalia del Nord ha elaborato un piano di finanziamento per CPC GmbH, che tra le condizioni preliminari stabiliva l'installazione di uno stabilimento nel proprio territorio. A tal fine venne creata CP Gießerei KG (CPG KG), con sede a Beckum. Successivamente, la denominazione delle società CPC GmbH e CPG KG è stata rispettivamente modificata in BHC Brockhausen & Holze Gießerei GmbH &Co KG (BHC KG) e Brockhausen & Holze Gießerei GmbH (BHC GmbH). Il 29 agosto 1995 le società BHC GmbH e BHC KG sono state fuse in BHC.

[4] Regime tedesco di concessione di aiuti da parte del Fondo di consolidamento del Land di Sassonia a favore della ristrutturazione di piccole e medie imprese nel settore industriale, a norma dell'accordo del 5 dicembre 1994 stipulato tra il Land di Sassonia e la Treuhandanstalt (THA)/Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS); aiuto di Stato N 117/95; autorizzato dalla Commissione con lettera del 5 maggio 1995 [SG(95) D/5782].

[5] Regime tedesco di garanzie del Land di Sassonia, del 1° settembre 1993, per l'industria, le professioni liberali, l'agricoltura e la silvicoltura; aiuto di Stato N 73/93; autorizzato dalla Commissione con lettera del 7 giugno 1993 [SG(93) D/9273].

[6] GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12.

[7] GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

(13) Nel 1995, BHC ha dovuto affrontare gravissimi problemi di liquidità a causa di ritardi nell'esecuzione degli investimenti e di gravi perdite iniziali, causate soprattutto dagli impianti improduttivi ed obsoleti dell'impresa e dalla fine della cooperazione con un partner della Germania occidentale. Secondo il parere elaborato dalla società di consulenza societaria LOGOS-Consult, la prognosi finanziaria per l'impresa era di un fabbisogno di 6 milioni di DEM nel 1996. Nonostante l'elaborazione di un piano di ristrutturazione e la concessione di sovvenzioni da parte di vari organismi pubblici, le difficoltà connesse al fabbisogno di liquidità dell'impresa non sono state risolte. Nel febbraio 1997 l'impresa ha ricevuto nuovi aiuti, pari ad un importo di 1,243 milioni di DEM. Dato che anche tali aiuti non erano sufficienti, il 18 aprile 1997 BHC ha chiesto di essere messa in liquidazione secondo la procedura concorsuale speciale di «Gesamtvollstreckung».

(14) A seguito dell'avvio della procedura concorsuale, il 20 maggio 1997, il curatore fallimentare ha concluso con l'impresa Guß und Verschleißtechnik GmbH (GVT) un accordo di cessione e d'affitto d'impresa. Il 23 giugno 1997, l'attività di BHC è stata sospesa e l'impresa è stata rilevata da GVT. La presente decisione si riferisce unicamente alla vecchia impresa.

2.4. **Aiuti finanziari**

(15) Secondo la notifica effettuata il 4 maggio 1998, a seguito dell'avvio della procedura, dalle autorità tedesche, nel periodo 1994-1997 BHC ha ricevuto diversi aiuti, pari ad un importo globale superiore a 42 milioni di DEM. Il contributo dell'investitore privato alla ristrutturazione sembra essere stato di 750 000 DEM circa ([8]). Tuttavia, le informazioni di cui dispone la Commissione in merito non sono chiare.

(16) Nel 1993 è stato elaborato il primo piano generale di finanziamento per BHC:

a) Il 27 maggio 1994 il Land Renania Westfalia del Nord ha concesso, nel quadro del regime «Garanzie del Land Renania Westfalia del Nord a favore di progetti attuati sul territorio dei Länder di Brandeburgo, Meclemburgo-Pomerania, Sassonia, Sassonia-Anhalt, Turingia e Berlino est», una garanzia del 90 % ad un prestito agli investimenti, pari ad un importo di 20 milioni di DEM, nonché un credito di gestione, pari ad un importo di 10 milioni di DEM ([9]). L'importo dell'aiuto, di conseguenza, ammontava a 27 milioni di DEM.

b) Il 28 ottobre 1994, il Land di Sassonia ha autorizzato nel quadro dell'Azione di interesse comune per il miglioramento delle strutture economiche regionali («Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur») ([10]) una sovvenzione pari a 7,406 milioni di DEM, di cui sono stati erogati solo 6,94 milioni di DEM.

c) Nel periodo 1994-1995, l'ufficio imposte di Chemnitz ha concesso all'impresa contributi agli investimenti, a norma della corrispondente legge del 1993 (InvZulG), pari rispettivamente ad un importo di 91 268 DEM e 1 056 153 DEM.

(17) Nel gennaio 1996, alla luce delle difficoltà che attraversava l'impresa, è stato attuato il piano di ristrutturazione, finanziato dalle seguenti misure:

a) un credito di gestione concesso dalla banca dell'impresa (inizialmente limitato ad un importo di 1,8 milioni di DEM), garantito il 3 aprile 1996 da una garanzia dell'80 % nel quadro del regime di garanzie del Land di Sassonia (N 73/93). La garanzia ammontava a 1,44 milioni di DEM;

b) una partecipazione senza diritti di voto (stille Beteiligung) assunta dal Fondo di consolidamento del Land di Sassonia ([11]) il 24 giugno 1996, pari ad un importo di 2,5 milioni di DEM;

c) una proroga dell'ammortamento dei debiti nei confronti dell'azienda servizi della città di Chemnitz, pari ad un importo di 1,167 milioni di DEM.

(18) Infine, per coprire il fabbisogno di liquidità dell'impresa, nel febbraio 1997 sono stati erogati tre ulteriori aiuti:

a) la garanzia concessa dal Land di Sassonia è stata aumentata di 500 000 DEM e il credito garantito — pari inizialmente a 1,8 milioni di DEM — è così passato a 2,3 milioni di DEM,

b) la BvS ha concesso un prestito di 500 000 DEM, ad un interesse pari al tasso di sconto maggiorato del 3 %,

c) i soci hanno coperto il fabbisogno di liquidità con un contributo pari ad un importo di 250 000 DEM.

(19) Tutti gli aiuti sono stati ammessi come crediti al passivo fallimentare nel quadro della procedura concorsuale speciale.

2.5. **Il piano di ristrutturazione**

(20) La notifica del 4 maggio 1998 includeva una breve descrizione del piano di ristrutturazione. Con lettera dell'11 maggio 1999, le autorità tedesche hanno comunicato alla Commissione il parere di LOGOS-Consult sul piano di ristrutturazione elaborato dalla direzione di BHC.

([8]) Tale contributo sembra essere ripartito nel modo seguente: 500 000 DEM corrispondenti a 20 % del prestito di 2,3 milioni di DEM e 250 000 DEM sotto forma di prestito societario.
([9]) N 155/88.
([10]) 22mo piano quadro dell'«Azione di interesse comune per il miglioramento delle strutture economiche regionali».
([11]) Cfr. la nota in calce n. 4.

(21) Scopo del piano di ristrutturazione del 1996 era di aumentare la produttività e la competitività di BHC e di risanarne la grave situazione finanziaria.

(22) Il piano di ristrutturazione includeva essenzialmente sei misure:

a) conclusione dei lavori di ricostruzione di componenti essenziali degli impianti, allo scopo di migliorare la qualità dei prodotti, diminuire il consumo di materiali, energia e personale nonché, in ultima analisi, di produrre a costi più competitivi;

b) abbandono di taluni impianti improduttivi;

c) riduzione dell'organico di trenta dipendenti;

d) intensificazione delle attività di commercializzazione grazie alla creazione, inter alia, di una rete di uffici di vendita all'estero, che, secondo le previsioni della direzione, avrebbe consentito di aumentare il volume delle vendite nel 1996 e negli anni seguenti;

e) modifica della gamma di prodotti, spostando la produzione dal settore delle fonderie ad un settore di qualità superiore, vale a dire quello cementizio. BHC doveva cessare di essere una fonderia in senso classico.

(23) Nel piano di finanziamento era prevista la vendita di terreni inutilizzati per ripianare con i fondi propri ottenuti le perdite della società ed ottenere in tal modo ulteriori finanziamenti dagli istituti di credito.

(24) Secondo le stime, mentre per l'esercizio 1996 l'impresa avrebbe registrato ancora perdite, dal 1997 i risultati di gestione sarebbero stati positivi.

(25) Secondo il parere della società di consulenza LOGOS-Consult, il piano della direzione era ottimista ed ambizioso, ma non irrealistico. Dato che esso non si basava sulle ipotesi peggiori, taluni fattori di rischio continuavano a sussistere. Il contributo dell'impresa ai costi di ristrutturazione doveva, per esempio, essere finanziato dalla vendita di terreni inutilizzati. Tuttavia, al momento della redazione finale del parere di LOGOS-Consult, tale vendita non era stata ancora effettuata e le sue prospettive restavano incerte.

2.6. **Prodotti e sbocchi**

(26) BHC era essenzialmente attiva nei settori della fonderia, dei pezzi resistenti all'abrasione e della prestazione di servizi. Nel settore della fonderia (pari al 25 % del fatturato) l'impresa fabbricava principalmente componenti per motori e per l'industria meccanica, un settore in cui la pressione concorrenziale è molto forte. I pezzi resistenti all'abrasione (pari al 50 % del fatturato) sono fabbricati principalmente per l'industria cementizia. Secondo la notifica, tuttavia, in tale settore non esistono capacità eccedentarie, dato che l'impresa occupa una nicchia di mercato relativa a prodotti fabbricati secondo le specificazioni fornite dal cliente. L'ultimo settore riguardava la prestazione di servizi (pari al 25 % del fatturato).

(27) L'Unione europea, con una produzione annua di getti da fonderia pari a circa 20 miliardi di EUR, è uno dei più grandi produttori su scala mondiale. La maggior parte di tale produzione è destinata alla fornitura di componenti dell'industria motoristica e meccanica. La struttura dell'industria delle fonderie è di tipo piccolo-medio.

(28) Le fonderie sono fornitori di prodotti intermedi per l'industria e dipendono, di conseguenza, in larga misura dalla dinamica di sviluppo dei propri clienti e dall'andamento della loro domanda. La congiuntura negativa ha provocato, dal 1989, l'eliminazione di 50 000 posti di lavoro nel settore delle fonderie europee, pari al 20 % circa degli addetti.

(29) Il commercio con l'estero ha, rispetto ad altri settori economici, un'importanza trascurabile.

(30) L'industria delle fonderie non è un settore in crescita. Se si elimina l'influenza esercita dai cicli congiunturali, si nota che il tonnellaggio prodotto non è praticamente mutato negli ultimi dieci anni. L'aumento del valore della produzione osservato nello stesso periodo è dovuto incontestabilmente all'impiego di prodotti di migliore qualità.

(31) La congiuntura negativa degli anni 1990-1993 ha pesantemente colpito l'industria delle fonderie. Il 1994 ha invece segnato una svolta positiva. Il settore conosce attualmente un'atmosfera di rinnovato ottimismo, che deriva anche dalle conseguenze dell'adozione, negli anni passati, di misure incisive per ridurre il personale e per razionalizzare ulteriormente numerosi processi produttivi. I benefici ottenuti grazie all'adozione di tali misure di razionalizzazione sono evidenziati al massimo dal volume della produzione ottenuto nel 1995, pari a quello del 1989 nonostante l'organico sia stato tagliato del 20 % ([12]).

3. **OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI**

(32) Con lettera del 9 giugno 1998, la Commissione ha ricevuto un parere in nome dell'impresa Maschinenfabrik Liezen und Gießerei GmbH, che aveva presentato il ricorso del 2 settembre 1996.

(33) L'impresa si congratulava per la decisione della Commissione di avviare il procedimento contro BHC e ribadiva nuovamente che nel settore delle fonderie esistevano da molti anni capacità eccedentarie. Gli aiuti pubblici concessi alle imprese in tale settore falsavano la concorrenza e dovevano essere eliminati, in quanto consentivano a tali imprese di beneficiare di risorse supplementari e di vendere, di conseguenza, i loro prodotti a prezzi inferiori a quelli del mercato.

([12]) Cfr. «Panorama dell'industria UE», 1997, pagg. 10-41.

(34) Inoltre, nonostante la messa in liquidazione di BHC secondo la procedura concorsuale speciale, il 18 aprile 1996, era necessario esaminare gli aiuti già concessi che avevano falsato la concorrenza.

(35) Secondo tale lettera, la nuova impresa creata, dopo la liquidazione dell'impresa precedente, dal sig. Schulze-Brockhausen aveva nuovamente richiesto aiuti al Land di Sassonia. Gli aiuti di Stato da erogare nel quadro della «Auffanglösung» (accordi di salvataggio) — che dovevano consentire a BHC di continuare la propria attività sotto la stessa direzione — se autorizzati avrebbero tuttavia avuto per effetto di aggirare la normativa in vigore sugli aiuti di Stato e di falsare nuovamente in maniera indebita la concorrenza.

(36) Se si accertasse che gli aiuti precedenti e quelli nuovi sono aiuti alla ristrutturazione, la Commissione dovrebbe valutare se le condizioni stabilite dagli orientamenti comunitari sono soddisfatte. Il criterio fondamentale, che stabilisce che gli aiuti alla ristrutturazione devono essere erogati una sola volta, sarebbe violato qualora la nuova impresa ricevesse tali aiuti.

4. OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ TEDESCHE

(37) Le autorità tedesche hanno risposto alla richiesta della Commissione con lettera del 4 maggio 1998 che, di fatto, costituisce la notifica formale di tutti gli aiuti concessi a BHC.

(38) In merito alla questione dell'eventuale concessione di aiuti alla nuova impresa creata nel quadro degli accordi di salvataggio, le autorità tedesche hanno informato la Commissione, con lettera del 4 dicembre 1998, che le imprese Verschleißtechnik GmbH e GVT Guß- und Verschleißtechnik GmbH Chemnitz avevano richiesto aiuti regionali, pari ad un importo totale di 2,149 milioni di DEM, nel quadro dell'azione di interesse comune per il miglioramento delle strutture economiche regionali.

(39) Le autorità tedesche hanno confermato tali informazioni con lettera dell'11 maggio 1999, nella quale ribadiscono di nuovo i motivi per cui ritengono che gli aiuti concessi a BHC siano compatibili con gli orientamenti comunitari.

5. VALUTAZIONE DEGLI AIUTI

5.1. Aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

(40) La possibilità che gli aiuti descritti abbiano falsato il commercio tra Stati membri nel mercato citato non è da escludere. Di conseguenza, ciascuna misura di aiuto deve essere esaminata a norma dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(41) La garanzia del 90 % per un prestito agli investimenti di 20 milioni di DEM e per un credito di gestione di 10 milioni di DEM — vale a dire una garanzia per complessivi 27 milioni di DEM — è stata concessa nel quadro di un regime notificato ed autorizzato dalla Commissione. I criteri necessari all'applicazione di tale regime sono stati rispettati.

(42) La sovvenzione pari ad un importo di 7,406 milioni di DEM è stata concessa nel quadro del regime tedesco «Azione di interesse comune per il miglioramento delle strutture economiche regionali», notificato ed autorizzato dalla Commissione.

(43) Il contributo agli investimenti, pari ad un importo di 1,147 milioni di DEM, è stato concesso nel quadro di un regime notificato ed autorizzato dalla Commissione.

(44) La garanzia dell'80 % per un credito di gestione di 2,3 milioni di DEM — pari ad un importo di 1,8 milioni di DEM — è stata concessa nel quadro del regime di garanzie del Land di Sassonia (N 73/93). In generale, tale regime autorizza solo la concessione di garanzie per crediti d'importo superiore a 5 milioni di DEM. Tuttavia, in circostanze eccezionali, la Aufbaubank di Sassonia o la Bürgschaftsbank Sachsen GmbH possono garantire crediti inferiori a 5 milioni di DEM, per esempio quando il prestito serve a finanziare progetti di ristrutturazione e la garanzia consente di attuare con successo il piano di ristrutturazione. Tale regime è autorizzato a condizione che si elabori un piano di ristrutturazione che consenta di ripristinare la redditività dell'impresa: la Commissione deve quindi valutare se il piano elaborato sia atto a ripristinare la redditività.

(45) La partecipazione senza diritti di voto, pari ad un importo di 2,5 milioni di DEM, è stata assunta dal Fondo di consolidamento del Land di Sassonia (N 117/95). Il regime corrispondente è stato autorizzato a condizione, fra l'altro, che non ne beneficiassero imprese che avessero già ricevuto aiuti alla ristrutturazione a favore delle imprese in difficoltà. Tale divieto di cumulo di aiuti non è stato rispettato, poiché l'aiuto è stato concesso in aggiunta alla garanzia dell'80 % assunta dall'Aufbaubank di Sassonia per un credito di 2,3 milioni di DEM. Le autorità tedesche hanno sostenuto che nella fattispecie non esisteva un cumulo di aiuti, in quanto gli aiuti non dovevano essere considerati due aiuti distinti, bensì un unico aiuto alla ristrutturazione. Le autorità tedesche affermano che il ricorso ai due regimi di aiuti avrebbe consentito loro di ridurre l'intensità globale dell'aiuto, in quanto l'intensità d'aiuto delle garanzie è inferiore a quella dei prestiti. Tale argomentazione è inaccettabile. In effetti, se la Commissione accettasse tale tesi, qualsiasi divieto di cumulo degli aiuti non avrebbe più senso e il suo rispetto risulterebbe discrezionale. Inoltre, nel caso di garanzie o di prestiti concessi dallo Stato ad un'impresa in difficoltà, l'intensità dell'aiuto è considerata essere del 100 % e, di conseguenza, l'aiuto equivale ad una sovvenzione ([13]). Dato

([13]) Comunicazione della Commissione agli Stati membri: applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CE e dell'articolo 5 della direttiva 80/723/CEE della Commissione, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (GU L 307 del 13.11.1993, pag. 3).

che le condizioni del regime tedesco non erano soddisfatte, tale aiuto avrebbe dovuto essere notificato alla Commissione a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Le autorità tedesche non hanno rispettato tale obbligo e, di conseguenza, l'aiuto è stato concesso illegalmente e deve essere considerato un aiuto ad hoc per la ristrutturazione.

(46) Anche la proroga del rimborso del debito nei confronti della città di Chemnitz, pari ad un importo di 1,167 milioni di DEM, costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE che doveva in quanto tale essere notificato a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Tale aiuto è pertanto illegale sotto il profilo formale. Esso fornisce ulteriore liquidità all'impresa ed equivale, di conseguenza, ad un prestito.

(47) Il prestito della BvS pari ad un importo di 500 000 DEM è stato concesso ad un'impresa in difficoltà e, di conseguenza, deve essere considerato un aiuto a norma dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Anche tale aiuto non è stato notificato ed è pertanto formalmente illegale. A tale importo devono essere aggiunti gli interessi del credito, pari a 5 800 DEM.

5.2. **Disposizioni di deroga a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE**

(48) La Commissione deve valutare se gli aiuti in esame possono beneficiare delle disposizioni di deroga dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE.

(49) Nel caso di BHC, la Commissione basa la sua valutazione sulla disposizione di deroga dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, che concerne «gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse». L'obiettivo prioritario dell'aiuto in esame non è la promozione dello sviluppo regionale, bensì la ristrutturazione di un'impresa in difficoltà. Tale aiuto può essere considerato compatibile con il mercato comune qualora soddisfi i criteri stabiliti dagli orientamenti comunitari.

(50) La garanzia dell'80 % concessa dal Land di Sassonia per un credito di gestione di 2,3 milioni di DEM, la partecipazione senza diritti di voto del Fondo di consolidamento e la proroga della scadenza del rimborso del debito concessa dalla città di Chemnitz, pari ad un importo di 1,167 milioni DEM, nonché il prestito della BvS, pari a 500 000 DEM, possono essere considerati aiuti alla ristrutturazione. Gli aiuti che sono stati concessi nel 1997 a causa di nuovi problemi di liquidità dell'impresa possono essere considerati aiuti supplementari necessari alla ristrutturazione dell'impresa.

(51) La Commissione può autorizzare tali aiuti se il piano di ristrutturazione soddisfa le condizioni seguenti:

a) la ristrutturazione deve garantire il ripristino della redditività a lungo termine dell'impresa;

b) devono essere evitate indebite distorsioni della concorrenza;

c) l'importo e l'intensità dell'aiuto devono essere limitati al minimo strettamente necessario per consentire la ristrutturazione ed essere commisurati ai benefici previsti a livello comunitario;

d) il piano di ristrutturazione deve essere pienamente attuato e rispettare le condizioni stabilite dalla Commissione;

e) l'attuazione del piano di ristrutturazione deve essere controllata da relazioni annuali circostanziate.

(52) La condizione sine qua non di qualunque piano di ristrutturazione è che garantisca il risanamento dell'impresa interessata, ripristinandone l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine, entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche.

(53) Il piano di ristrutturazione si basava sulla seguente evoluzione finanziaria dell'impresa:

(in DEM)

	1995 Valore effettivo	1996 Stime	1997 Stime	1998 Stime
Fatturato	18 394 000	30 779 000	34 550 000	37 600 000
Spese per materie prime, materiali ausiliari e combustibili	10 384 000	9 833 000	10 450 000	11 400 000
Spese per il personale	6 689 000	7 900 000	8 327 000	8 327 000
Ammortamenti	361 000	2 405 000	2 800 000	2 800 000
Risultato d'esercizio	—	– 1 546 000	247 000	2 163 000

(54) La Commissione è del parere che il piano di ristrutturazione non sia basato su ipotesi realistiche. Il piano, in particolare, si basa su un incremento delle vendite a decorrere dal 1996 e su un corrispondente aumento sostanziale del fatturato; esso prevede inoltre il risanamento finanziario dell'impresa grazie alla vendita di terreni inutilizzati. L'aumento del fatturato dipende strettamente dai risultati dell'impresa nel segmento cementizio del mercato, verso il quale l'impresa desidera riconvertirsi. Il piano prevede, di conseguenza, un aumento del fatturato superiore al 60 % nel periodo 1995-1996. Secondo la Commissione, le previsioni d'aumento del fatturato su cui si basa il piano di ristrutturazione sono esagerate, in quanto è improbabile che BHC possa orientare così rapidamente le proprie attività verso un nuovo mercato. Ciò richiederebbe infatti l'acquisizione di un know-how specifico, nonché un adattamento tecnico dei macchinari. Inoltre, il risanamento finanziario di BHC, la cui situazione finanziaria è molto grave, dipende dalla vendita di terreni inutilizzati, a un prezzo minimo di 5 milioni di DEM. Nei nuovi Länder, tuttavia, esiste un'offerta eccedentaria di terreni industriali. Non è sicuro pertanto che i terreni possano essere effettivamente venduti al prezzo minimo fissato dalla direzione di BHC. Nella relazione elaborata da LOGOS Consult, tale vendita è considerata a rischio, in quanto a breve termine il ricavo ottenibile si aggirerebbe sui 3/4 milioni di DEM. La Commissione ritiene, date queste premesse, che la redditività dell'impresa non possa essere ripristinata entro un lasso di tempo ragionevole.

(55) L'andamento successivo dell'impresa conferma tale valutazione. Alla fine del 1996, BHC ha nuovamente avuto gravissimi problemi di liquidità, registrando un fatturato interiore alle previsioni. Nello stesso anno l'impresa ha accumulato una perdita superiore a 7 milioni di DEM circa ([14]).

(56) Tali risultati dipendono da vari motivi:

a) l'impresa non è riuscita a vendere i terreni;

b) è stato impossibile riscuotere numerosi crediti;

c) l'impresa ha dovuto affrontare gravi problemi di natura tecnica e, di conseguenza, i fatturati previsti non sono stati raggiunti.

(57) Nonostante la concessione di ulteriori aiuti finanziari nel febbraio 1997, la redditività di BHC non è stata ripristinata: nel periodo gennaio-aprile 1997 l'impresa ha registrato perdite superiori a 5 milioni di DEM ([15]). Il 18 aprile 1997 l'impresa ha pertanto chiesto l'apertura della procedura concorsuale speciale. Tutti gli elementi citati confermano la valutazione della Commissione che il piano di ristrutturazione non era basato su ipotesi realistiche e non poteva ripristinare la redditività dell'impresa. Il primo criterio degli orientamenti comunitari citati non è soddisfatto e, di conseguenza, l'aiuto non può essere considerato compatibile con il mercato comune.

(58) La Commissione deve inoltre verificare se gli aiuti in esame abbiano influito sulla concorrenza nel mercato dei prodotti delle fonderie. Sulla base delle informazioni a sua disposizione, la Commissione constata che in tale settore non esistono sovraccapacità. Dato che BHC è una PMI stabilita in una regione assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del trattato CE e considerando che nel mercato in esame non esistono sovraccapacità, la Commissione è giunta alla conclusione che le imprese concorrenti non sono state pregiudicate dalla ristrutturazione.

(59) Essendosi accertato che una delle condizioni degli orientamenti comunitari non è soddisfatta, le misure di aiuto alla ristrutturazione concesse a BHC non possono essere autorizzate dalla Commissione e non è, di conseguenza, necessario determinare il contributo dell'impresa con fondi propri ai costi della ristrutturazione.

6. **CONCLUSIONE**

(60) Si constata che la Germania non ha rispettato le condizioni relative all'applicazione del regime tedesco sulle garanzie del Land di Sassonia (N73/93), dato che il piano di ristrutturazione non ha ripristinato la redditività dell'impresa. Tale aiuto deve pertanto essere considerato un aiuto ad hoc alla ristrutturazione. Non essendo soddisfatti i criteri stabiliti dagli orientamenti comunitari in materia, la garanzia dell'80 % del credito di 2,3 milioni di DEM, pari ad 1,8 milioni di DEM, è incompatibile con il mercato comune.

(61) Le condizioni relative all'applicazione del regime N 117/95 (rispetto del divieto del cumulo di aiuto) non sono state soddisfatte. La partecipazione senza diritti di voto assunta dal Fondo di consolidamento, pari ad un importo di 2,5 milioni di DEM, è stata pertanto classificata dalla Commissione come aiuto ad hoc alla ristrutturazione. Non essendo peraltro rispettati i criteri degli orientamenti comunitari in materia, la partecipazione senza diritti di voto, pari ad un importo di 2,5 milioni di DEM, è a sua volta incompatibile con il mercato comune.

(62) La proroga del rimborso del debito concessa dalla città di Chemnitz, pari ad un importo di 1,167 milioni di DEM, costituisce un aiuto alla ristrutturazione. Dato che anche in tal caso non sono rispettati i criteri stabiliti dagli orientamenti comunitari, tale aiuto è incompatibile con il mercato comune.

([14]) Il bilancio e il conto profitti e perdite di BHC per il 1996 non sono disponibili.

([15]) Tale cifra si basa sull'elenco delle passività ed attività elaborato dal curatore fallimentare il 18 aprile 1997. Per il 1997 la contabilità non è completa.

(63) Il prestito concesso dalla BvS, pari ad un importo di 500 000 DEM, è incompatibile con i criteri stabiliti dagli orientamenti comunitari e, di conseguenza, non può essere autorizzato in base alle disposizioni di deroga contenute in tale normativa.

(64) La Commissione constata che la Repubblica federale di Germania ha concesso gli aiuti in esame in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. La garanzia del Land di Sassonia (1,8 milioni di DEM), la partecipazione senza diritti di voto concessa dal Fondo di consolidamento (2,5 milioni di DEM), la proroga del rimborso del debito (1,167 milioni di DEM) e il prestito concesso dalla BvS (oltre 500 000 DEM), con i relativi interessi (5 800 DEM) devono essere rimborsati alle autorità tedesche a norma della legislazione e procedure tedesche in materia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti di Stato, pari ad un importo di 5,9728 milioni di DEM, che le autorità tedesche hanno concesso a Brockhausen Holze GmbH, Chemnitz, sono incompatibili con il mercato comune.

Tali aiuti sono costituiti dalle misure seguenti:

a) una garanzia del Land di Sassonia, pari ad un importo di 1,8 milioni di DEM,

b) una partecipazione senza diritti di voto assunta dal Fondo di consolidamento del Land di Sassonia, pari ad un importo di 2,5 milioni di DEM,

c) un prestito superiore a 500 000 DEM, con i relativi interessi, pari a 5 800 DEM e

d) una proroga della scadenza del rimborso di un debito, pari ad un importo di 1,167 milioni di DEM.

Articolo 2

1. La Repubblica federale di Germania prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare l'ammontare degli aiuti citati nell'articolo 1, concessi illegalmente, dai beneficiari degli stessi.

2. Tale recupero avviene a norma della legislazione e procedure del diritto tedesco. Le somme da restituire devono essere maggiorate degli interessi a partire dalla data di concessione degli aiuti ai beneficiari, ad un tasso corrispondente al tasso di riferimento per il calcolo dell'equivalente sovvenzione netto degli aiuti regionali in vigore nella Repubblica federale di Germania.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania informa la Commissione, entro due mesi dalla data di notificazione della presente decisione, delle misure adottate per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1999.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione